



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 5 Polizia Locale Attività Produttive e Tutela Ambientale
e-mail: vigili@comune.cilavegna.pv.it

Tel. 0381.969852

Cilavegna, li 05/05/2020

N.0003573 di Prot.
del 05/05/2020
Categoria I Classe 6
Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 16/2020: Istituzione temporanea del mercato settimanale del giovedì per la sola vendita di generi alimentari

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020 e n.532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

VISTA l'ordinanza Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente ad oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,

ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19;

RITENUTO opportuno, individuare quale area temporaneamente destinata allo svolgimento del mercato settimanale, l'intera superficie di Largo Marconi e/o parcheggio di via Mazzini a seconda delle necessità, in quanto idonea al rispetto delle previsioni indicate nell'Ordinanza Regionale;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

1. la dislocazione temporanea del mercato settimanale, sull'intera superficie di Largo Marconi e/o parcheggio di via Mazzini a seconda delle necessità, area che sarà opportunamente transennata e delimitata per l'intero perimetro;
2. il trasferimento temporaneo degli operatori assegnatari dei posteggi nell'area pedonale di via Mazzini e la loro collocazione nella predetta area di largo Marconi e/o parcheggio di via Mazzini a seconda delle necessità. La dislocazione temporanea di ogni singolo posteggio garantirà una distanza di almeno due metri e mezzo fra le attrezzature di vendita degli operatori;
3. l'individuazione del "Covid Manager", per coordinare sul posto il personale addetto, nella persona del Sovrintendente scelto di Polizia Locale Angelo Curti;
4. che sia consentito l'ingresso all'area di mercato di un numero di persone contemporaneamente non superiore al doppio del numero dei banchi mercatali presenti nell'area ed esclusivamente ad un solo componente per nucleo familiare ad eccezione di avere con se, minori di anni 14, disabili o anziani. Per consentire ciò, l'accesso all'area di mercato avverrà da un varco presidiato, adeguatamente separato da quello di uscita dalla medesima area, entrambi posizionati nella zona iniziale di largo Marconi e/o parcheggio di via Mazzini a seconda delle necessità;
5. che sia rilevata da parte di personale addetto, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato. Qualora vi sia una rilevazione di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, l'accesso all'area di mercato verrà inibita, con l'invito al soggetto a recarsi presso la propria abitazione;
6. la presenza di non più di due operatori per ogni singolo posteggio e l'utilizzo da parte loro di mascherina a copertura di naso e bocca, nonché di guanti;
7. di mantenere all'interno dell'area mercatale e nella zona antistante l'accesso a tale area, una distanza interpersonale di almeno un metro, ed il divieto assoluto di assembramento sia all'interno che fuori dall'area mercatale;
8. il divieto assoluto da parte della clientela, di manipolare la merce esposta sui banchi di vendita.

Fatto salvo quanto già predisposto dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al precedente punto 8, comporterà una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Gli effetti della presente ordinanza saranno efficaci fino al 17 Maggio 2020.

Avverso tale ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia, con le modalità previste dalla legge, o, in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Giovanna Falzone

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/2013)*